

responsabilità esclusiva del conducente il veicolo LANCIA MUSA tg. [REDACTED] nella causazione del sinistro occorso in data 31.7.2013, condannare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ut supra specificata in qualità di compagnia assicuratrice della BMW MINI tg. [REDACTED] al pagamento della somma di € 347,70, ovvero, in via subordinata, quell'altra minore somma determinanda in corso di causa secondo equità e giustizia, comunque entro il limite di valore di € 1.033,00, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento danni per noleggio di vettura sostitutiva e/o fermo tecnico (comunque dovuto al cessionario ex art. 1260 c.c.), in favore della cessionaria [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore; oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata, dal giorno del fatto illecito al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria delle spese ed onorari di patrocinio di 1° e 2° grado, oltre rimborso forfetario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco PALERMITI, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”.

Per Parte Appellata (a verbale di udienza in data 25.5.2017 e in comparsa di risposta in grado di appello): “In via preliminare accertare l’inammissibilità dell’appello per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto respingere ogni domanda ex adverso formulata. Con vittoria di spese. Nel merito, in via principale respingere l’appello formulato da [REDACTED] e per l’effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese.”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 29.5.2014, ritualmente notificato, la società M [REDACTED] [REDACTED] L. (di seguito, per brevità, “M [REDACTED]”), conveniva innanzi al Giudice di Pace di Moncalieri la società [REDACTED] Y (di seguito, per brevità, “Z [REDACTED]”), al fine di sentirla dichiarare tenuta e condannare al pagamento in proprio favore della somma di Euro 347,70, ovvero della veriore somma determinanda in giudizio, a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico e/o cd. “da noleggio” di veicolo sostitutivo, somma costituente l’oggetto del credito ceduto alla società attrice dal sig. [REDACTED] il quale, titolare di un contratto di assicurazione stipulato con la parte convenuta, in data 31.7.2013 era rimasto coinvolto con il veicolo Mini tg. [REDACTED] [REDACTED] in un sinistro stradale con danni a sole cose, e aveva perciò noleggiato presso M [REDACTED] un’automobile sostitutiva da utilizzarsi nei giorni strettamente necessari alla riparazione della propria autovettura.



M. [redacted] produceva in primo grado, tra l'altro, il modulo CAI sottoscritto dal sig. [redacted] e dal sig. [redacted] indicato sul CAI quale unico responsabile del sinistro occorso (doc. 2 parte attrice in primo grado); produceva altresì lettera raccomandata a mezzo della quale la parte attrice aveva notificato all'odierna appellata, per tramite del proprio legale, l'avvenuta cessione del credito relativo al noleggio del veicolo sostitutivo (doc. 3 parte attrice in primo grado), cessione che si precisava effettuata con apposito atto anch'esso prodotto (doc. 5 parte attrice in primo grado).

Sintetizzata brevemente la dinamica del sinistro (che non costituisce, invero, oggetto di discussione nel presente giudizio), M. [redacted] sosteneva che il sig. [redacted] avesse noleggiato il veicolo sostitutivo per necessità legate alle proprie attività professionali e unicamente per il tempo strettamente necessario alla riparazione del proprio autoveicolo, producendo il documento di presa in consegna e restituzione del veicolo noleggiato (doc. 6 parte attrice in primo grado), nonché la fattura relativa a detto noleggio (doc. 7 parte attrice in primo grado); allegava ancora M. [redacted] che il veicolo del sig. [redacted] in seguito al sinistro, era stato sottoposto a perizia da parte di tecnico incaricato dall'odierna appellata e che, verificata l'entità dei danni, l'ammontare del risarcimento era stato concordato in Euro 3.600,06, risultante anche da fattura del riparatore versata in atti (doc. 8 parte attrice in primo grado), importo interamente liquidato da [redacted] e che non comprendeva il danno da noleggio, riportando che [redacted], pur avendo provveduto alla liquidazione dei danni inerenti alla riparazione dell'autoveicolo del sig. [redacted], non aveva invece provveduto alla liquidazione del differente danno da fermo tecnico e/o noleggio, ceduto a M. [redacted] dal sig. [redacted] nonostante la notifica di cessione e diffida di cui al citato doc. 3.

Si costituiva in giudizio la convenuta [redacted] eccependo in primo luogo l'improcedibilità della domanda attorea per causa dell'illegittima frammentazione, da parte di M. [redacted], della propria pretesa creditoria, sulla scorta del presupposto per cui il credito relativo al risarcimento dei danni riportati dall'autoveicolo del sig. [redacted] e il credito relativo al risarcimento del danno rappresentato dalle spese da sostenersi per il noleggio del veicolo sostitutivo avrebbero costituito in realtà un'unica voce di credito, da azionarsi unitariamente, e tanto non avrebbe fatto, secondo la ricostruzione di [redacted] l'attore in primo grado.

Sosteneva altresì [redacted] che non vi fosse la prova del danno preteso, dal momento che non era stata offerta prova della necessità oggettiva e concreta del sig. [redacted] di procurarsi un mezzo di trasporto sostitutivo, e che in assenza di detta prova sarebbero state risarcibili solo le spese fisse relative al veicolo nel periodo di fermo, tuttavia non domandate dall'attrice; concludeva poi [redacted] che il prezzo

giornaliero del noleggio del mezzo sostitutivo, così come da allegazioni e produzioni di parte attrice, era eccessivo e ampiamente fuori mercato.

Respinte le istanze istruttorie di parte attrice e fatte precisare le conclusioni, il Giudice di Pace di Torino (ex Moncalieri), con sentenza n. 213/2015, datata 28.9.2015 e depositata nella medesima data, rigettava le domande di parte attrice, condannando la stessa al rimborso delle spese di lite in favore di parte convenuta.

Con atto di citazione datato 23.3.2016, ritualmente e tempestivamente notificato, la società [REDACTED] ha convenuto in appello innanzi al Tribunale di Torino la compagnia [REDACTED] proponendo appello avverso la predetta sentenza del Giudice di Pace di Torino, con i motivi di cui *infra* e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Si è costituita la parte appellata [REDACTED], depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

Alla prima udienza in data 1.7.2016 il Giudice, su istanza di entrambe le parti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, in seguito alla quale ha trattenuto la causa a decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò premesso, deve rilevarsi che l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado quanto all'asserita erronea valutazione, da parte del Giudice di prime cure, delle risultanze probatorie a sostegno della pretesa risarcitoria, ritenute insufficienti a dimostrare la sussistenza del danno domandato, avendo il Giudice di Pace altresì errato nel ritenere il danno lamentato non coincidente con il danno da fermo tecnico nell'accezione individuata da M [REDACTED]

Sul punto, l'odierno appellante, previa disquisizione sulla natura del danno da fermo tecnico e sul regime probatorio dello stesso, ha confermato la ricostruzione prospettata nel procedimento innanzi al Giudice di Pace, sostenendo che il danno oggetto della richiesta *de qua* non richiederebbe alcuna prova specifica, e che essa, in ogni caso, sarebbe stata adeguatamente fornita a mezzo dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio.

M [REDACTED] ha poi censurato l'impugnata sentenza per avere il Giudice di prime cure respinto l'istanza istruttoria avente ad oggetto l'escussione testimoniale del sig. [REDACTED], ritenuto incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. per via di un sussistente interesse concreto nella causa, sostenendo



l'appellante che l'interesse del sig. ██████ nella causa non avrebbe potuto determinarne l'incapacità a testimoniare, rilevando al più sull'attendibilità delle dichiarazioni rese.

Da ultimo, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata quanto alle spese di lite.

Ciò premesso, occorre in primis rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla parte appellata, per violazione dell'art. 339, comma 3 cod. proc. civ., considerato che il titolo a fondamento della pretesa avanzata da M. ██████, attrice in primo grado nonché odierna appellante, è pur sempre il contratto di assicurazione stipulato dal sig. ██████, cedente il credito conteso, con ██████, contratto la cui esistenza e validità sono pacifiche tra le parti, in quanto non contestate.

Ebbene, l'art. 339, comma 3 cod. proc. civ., nel disciplinare l'appellabilità delle sentenze rese secondo equità dal Giudice di Pace, esplicitamente richiama l'art. 113 cod. proc. civ., il quale, a sua volta, dispone che le cause di valore non eccedente millecento euro siano decise dal Giudice di Pace secondo equità, salvi i casi in cui dette cause derivino da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del cod. civ., ossia mediante moduli o formulari.

La presente causa rientra dunque tra quelle per le quali l'art. 113 comma 2 cpc prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa, attenendo la stessa a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. e posto altresì che con la cessione del credito si attua una successione a titolo particolare nel credito medesimo, con conseguente appellabilità della sentenza impugnata.

Quanto al merito della causa, l'appello merita accoglimento, con particolare riferimento al primo motivo, che risulta assorbente del secondo, per le motivazioni che seguono.

Occorre soffermarsi in particolare, ai fini della decisione, sulla natura del danno da fermo tecnico, e in particolare sulle differenti specifiche voci di danno che in tale categoria rientrano, nonché sul relativo regime probatorio, posto che oggetto di censura da parte dell'appellante sono le valutazioni del Giudice di prime cure circa il concetto di danno da fermo tecnico e l'avvenuta prova dello stesso.

Secondo un orientamento giurisprudenziale che si ritiene ormai superato, al quale almeno in parte mostra di allinearsi M. ██████, il danno da fermo tecnico sussisterebbe, nel caso di sinistro stradale, per il solo fatto che il proprietario danneggiato abbia perduto temporaneamente la facoltà di utilizzare il proprio veicolo: secondo le pronunce che mostrano di aderire a questo indirizzo, *"è possibile la liquidazione equitativa del danno [...] anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato"*, *"in difetto di elementi di prova contraria"* (così, *ex multis*,

Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2002, n. 17963, ed altresì, ancora recentemente, Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1688 e Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907, tutte citate da parte odierna appellante); il danno da fermo tecnico, così come poc' anzi ricostruito, sussisterebbe quindi *in re ipsa*, riconducendo peraltro le pronunce sopra richiamate al danno da fermo tecnico, come ivi individuato, le spese generate dal veicolo durante il fermo (tassa di circolazione, premio di assicurazione), nonché il deprezzamento patito dal veicolo stesso, e non invece, almeno in apparenza, il costo relativo al reperimento di un veicolo sostitutivo per la durata della riparazione.

Aderente all'orientamento appena preso in considerazione appare anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 22687 del 2013, la quale tuttavia apporta un ulteriore contributo all'indagine di cui al caso di specie, poiché ivi la Corte, pur postulando la sussistenza *in re ipsa* del danno da fermo tecnico e la sua possibile liquidazione in via equitativa, ha ricondotto a tale *genus* di danno anche la *species* del danno derivato dal reperimento di un veicolo sostitutivo, ritenendo "*corretta e congrua valutazione equitativa nella sentenza qui impugnata riguardo alla quantificazione del danno da fermo tecnico e del danno emergente, avendo il giudice tenuto conto del tempo stimato dal CTU per le riparazioni al veicolo in questione, della documentazione in atti, attestante la presa a noleggio di un veicolo simile a quello danneggiato [...]*" (Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 22687).

Rispetto alla ricostruzione finora descritta deve tuttavia ritenersi preferibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in alcune più recenti pronunce, a rigore del quale, in breve, "*il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo*" (così, *ex plurimis*, Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20620).

Tale costruzione appare in primo luogo condivisibile laddove rifiuta la natura *in re ipsa* del danno da fermo tecnico, tenuto del resto conto che "*nel nostro ordinamento [...] non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014[...])*" (di nuovo, Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20620); altro evidente pregio di questo secondo orientamento, con particolare riferimento al caso di specie, consiste nel ricondurre pacificamente il danno da noleggio, oggetto della causa che ne occupa, all'ambito del danno da fermo tecnico: si afferma infatti, chiaramente, che "*il danno da fermo tecnico va allegato e provato*", e che, più in particolare, in



riferimento ad esso, “(a) l'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; (b) la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2016, n. 124; nello stesso senso anche Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2017, n. 13718).

Né, peraltro, pare doversi giungere a una diversa conclusione circa la riconduzione del danno da noleggio al danno da fermo tecnico (come pare invece aver fatto il Giudice di prime cure), attenendosi ai dettami dell'arresto della Corte di Cassazione n. 17135 del 2011, a rigore dei quali “il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perché, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi” (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2011, n. 17135), considerato che l'orientamento espresso nell'ultima pronuncia citata non differisce dal secondo orientamento sopra esaminato, apparendo chiaro che la Corte di Cassazione prescrive la prova alternativa o delle precise esigenze (nella specie, di carattere professionale) alle quali il danneggiato non possa sopperire a causa dell'inutilizzabilità del proprio veicolo, patendo dunque una perdita di profitto e perciò un danno che si può ricondurre alla categoria del lucro cessante, o della necessità generale di utilizzare il veicolo stesso, che prescinde dal carattere delle esigenze ad essa connesse, e va di converso ricondotta alla categoria del danno emergente (la riconduzione delle due differenti tipologie di danno alle rispettive categorie si ritrova anche nella già citata Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2017, n. 13718).

In altre parole, qualora il danneggiato intenda provare di non aver potuto esercitare la propria attività lavorativa a causa del fermo tecnico del proprio veicolo, non traendo dunque profitto dall'utilizzo (necessario) del veicolo stesso nell'ambito di detta attività, sarà ammesso e tenuto a tale difficile prova; qualora, invece (come nel caso di specie), voglia essere ristorato esclusivamente del danno patito a



causa del reperimento di un veicolo sostitutivo, dovrà provare unicamente di aver provveduto al noleggio di un mezzo alternativo e di avere effettivamente patito un esborso a tal fine.

L'interpretazione appena esposta trova peraltro conforto in una recente decisione di questo Tribunale, dalla quale risulta, appunto, che secondo il Giudice il danneggiato aveva dimostrato “- *l'impossibilità di servirsi del mezzo incidentato che era rimasto presso il riparatore [...]; - il danno patito, corrispondente al costo del noleggio dell'auto sostitutiva [...]; la necessità di servirsi del mezzo sostitutivo, avendo fatto concretamente ricorso al noleggio di altra vettura*”, e che, ciò posto, a fronte di una richiesta di risarcimento concernente unicamente il danno corrispondente all'esborso sostenuto per il noleggio del veicolo sostitutivo “*non si può condividere l'orientamento secondo cui gravava sull'attore l'onere di provare altresì perché il danneggiato aveva necessità di disporre del veicolo sostitutivo, o perché non avrebbe potuto ovviare altrimenti ovviare a tale necessità, servendosi ad esempio dei mezzi pubblici o andando a piedi*” (così Trib. Torino, sez. III, 21.5.2015, n. 3687).

A rigore della medesima pronuncia, infatti, “*il danno da fermo tecnico consiste nell'essere stato privato del proprio mezzo a causa dell'incidente causato da terzi e nel fatto conseguente di aver dovuto sopportare un esborso di denaro per procurarsi un mezzo sostitutivo*”, e “*tale danno prescinde dalle motivazioni soggettive per cui il danneggiato ritenga necessario munirsi di altra vettura. Egli non è tenuto a giustificare le ragioni per cui ha ritenuto di volersi dotare del mezzo sostitutivo, se per lavoro, per necessità familiari, per divertimento [...]; i motivi per cui il danneggiato intende essere risarcito non sono un elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno. Ne consegue che il danneggiato, una volta che abbia provato di aver sopportato una spesa per munirsi di un'auto sostitutiva, ha diritto al risarcimento del danno*” (ibidem).

Le osservazioni riportate, pienamente condivise, evidenziano la necessità di alcune ulteriori considerazioni, in relazione al caso che ne occupa, con riferimento ai documenti prodotti dalla parte attrice in primo grado, e dunque all'assolvimento o meno dell'onere probatorio ad opera di essa parte.

M. [REDACTED] ha prodotto fattura del riparatore, concernente il costo della riparazione dei danni materiali subiti dall'autoveicolo del sig. [REDACTED] e tale fattura, così come l'importo della stessa e l'avvenuta liquidazione di tale importo da parte di [REDACTED], non sono stati contestati dall'odierna appellata, che li ha anzi confermati fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, apparendo così pacifica l'esclusiva responsabilità del sig. [REDACTED] nella causazione del sinistro.



Dalla fattura appena menzionata e non contestata, risulta che per la riparazione dell'autovettura del sig. ██████ sono occorse 25 ore lavorative, pari, almeno, a tre giorni di lavoro, compatibili, dunque, con la durata del noleggio del veicolo sostitutivo come allegata.

Dall'esame della documentazione inerente il noleggio, e in particolare l'atto di cessione del relativo credito dal sig. ██████ a M█████, il documento di presa in consegna e restituzione del veicolo noleggiato e la fattura relativa al costo del noleggio, scaturiscono inoltre ulteriori rilievi, anche in relazione alle contestazioni dell'odierna appellata.

In primo luogo, non convince la tesi di parte appellata per cui la vettura sostitutiva sarebbe stata concessa in uso da M█████ al sig. ██████ a titolo gratuito: tralasciando l'assenza apparente di una logica sottostante a tale concessione gratuita (posto che M█████ e il riparatore sono soggetti differenti e che non è stata allegata né provata alcuna circostanza per la quale M█████ avrebbe in alcun modo tratto altrimenti vantaggio da una simile condotta), risulta chiaramente dall'atto di cessione del credito prodotto dall'odierna appellante che il credito ceduto sarebbe poi stato precisato nell'importo riportato dalla fattura in seguito emessa da M█████, fattura che è stata peraltro prodotta (e non espressamente contestata dall'appellata).

In secondo luogo, in relazione al *quantum* del danno patito, ██████ ha sostenuto che, risultando dalla fattura del noleggiatore una durata del noleggio di 10 giorni, corrispondente all'importo domandato, tale importo dovrebbe essere ridotto in proporzione alla durata del noleggio come dichiarata da Motor team; ebbene, pur risultando effettivamente tale periodo dalla fattura, appare altresì chiaro dalla fattura stessa, esaminando la sezione "Q.tà" della stessa, che l'importo di essa fattura corrisponde al noleggio della vettura per tre giorni, rimanendo, tra l'altro, tale prezzo (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata), in linea con i prezzi di mercato, come risulta da preventivo e da fattura della concorrenza prodotti da M█████ (docc. 10-11 parte attrice in primo grado), non persuadendo infine la considerazione di parte appellata circa la lontananza tra il momento del sinistro e il momento del noleggio, neppure essendo stato allegato o provato che il veicolo danneggiato non fosse idoneo a circolare.

Alla luce di quanto riportato, deve quindi ritenersi adeguatamente provato il danno emergente relativo alla spesa per il noleggio di autovettura sostitutiva per giorni tre.

Il secondo motivo di appello risulta assorbito dall'accoglimento del primo, considerato che, alla luce di quanto riportato, anche ove ammissibile, la testimonianza del cedente il credito sarebbe stata superflua ai fini della decisione (tanto più che l'appellante, nel proprio appello, non ha riproposto espressamente



la propria istanza istruttoria di escussione testimoniale del cedente il credito, né ha domandato tale audizione in sede di prima udienza del giudizio di appello. Inoltre, i capi di prova formulati da M. [redacted] non avrebbero avuto alcun peso nella dimostrazione del danno subito, posto che essi sono in parte documentali (quanto alla cessione del credito e alla presa in consegna dell'autovettura sostitutiva) e (a fronte di quanto già riportato), in parte irrilevanti ai fini della decisione (quanto all'attività professionale svolta dal sig. [redacted]).

La sentenza impugnata deve, dunque, essere riformata e la parte appellata Z. [redacted] deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore della parte appellante M. [redacted] della somma di Euro 347,70, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro (31.7.2013) sino alla presente Sentenza (trattandosi di debito di valore) e oltre agli interessi legali sull'importo come sopra complessivamente determinato dalla data della presente sentenza (a seguito della quale il debito di valore si tramuta in debito di valuta) sino al saldo.

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).

Tenuto conto della soccombenza di parte appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio in grado di appello, entrambe liquidate come, quanto ai compensi, come da dispositivo, in conformità al DM 55/2014, secondo il valore medio di cui allo scaglione compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00, sulla base, rispettivamente, della Tabella 1 (Giudice di Pace) e della Tabella 2 (Tribunale), con esclusione per il grado d'appello della fase istruttoria e/o di trattazione. Con distrazione delle spese, per entrambi i gradi di giudizio, in favore del legale antistatario, come da domanda.

P.Q.M.



Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. **8624/2016 R.G.** promossa da [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellante) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:

1) Ritenuta ammissibile l'impugnazione, accoglie l'appello proposto da M. [REDACTED] S.R.L. avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 213/2015, datata 28.9.2015, depositata il 28.9.2015 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:

a) accertata la responsabilità esclusiva del sig. [REDACTED] nella causazione del sinistro occorso in data 31.7.2013, **dichiara tenuta e condanna** [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di M. [REDACTED] S.R.L. della somma di **Euro 347,70**, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro (31.7.2013) sino alla presente Sentenza, oltre agli interessi legali sull'importo come sopra complessivamente determinato dalla data della presente Sentenza al saldo.

b) dichiara tenuta e condanna Z. [REDACTED] a rimborsare alla parte appellante M. [REDACTED] le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi **Euro 3.000,00** (di cui Euro [REDACTED] per compensi e il resto per spese), oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, rimborso forfettario spese generali del 15% e spese di registrazione della sentenza di primo grado e successive occorrenze. Con distrazione in favore del procuratore antistatario, come da domanda.

2) Dichiara tenuta e condanna [REDACTED] a rimborsare alla parte appellante M. [REDACTED] le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in complessivi **Euro 3.000,00** (di cui Euro [REDACTED] per compensi e il resto per spese), oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge, rimborso forfettario spese generali del 15% e spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrenze. Con distrazione in favore del procuratore antistatario, come da domanda.

Così deciso in Torino, in data 15.9.2017.

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza

